

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 405° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....        | <i>Pag.</i> | 5 |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro ..... | »           | 8 |

**Giunte**

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | <i>Pag.</i> | 3 |
|--|-------------|---|

**Organismi bicamerali**

|                                 |             |    |
|---------------------------------|-------------|----|
| Riconversione industriale ..... | <i>Pag.</i> | 12 |
|---------------------------------|-------------|----|

**Sottocommissioni permanenti**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| 1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> ..... | <i>Pag.</i> | 14 |
|--|-------------|----|

---

|                           |             |    |
|---------------------------|-------------|----|
| <b>CONVOCAZIONI</b> ..... | <i>Pag.</i> | 16 |
|---------------------------|-------------|----|

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

69ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 74 contro il senatore Luigi Pierri per il reato di cui agli articoli 110, 479, 640 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa).

Il Presidente riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori Casoli, Pinto, Filetti, Correnti, Santini, Mazzola e il Presidente.

La Giunta, con separate votazioni, delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere per entrambi i capi di imputazione ed incarica il senatore De Cinque di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 75 contro il senatore Michele Lauria per il reato di cui agli articoli 25, commi primo e secondo, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (violazione di norme sullo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Lauria che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori Pinto, Di Lembo, Franchi e il Presidente.

Congedato il senatore Lauria, la Giunta rinvia la discussione.

3) Doc. IV n. 76 contro il senatore Giorgio Pisanò per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori Filetti, Mazzola, Correnti, Guizzi e Di Lembo.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Antoniazzi di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) Doc. IV n. 77 contro il senatore Francesco Franco per i reati di cui agli articoli 110, 314, 81, capoverso, e agli articoli 56, 110, 314 del codice penale (peculato).

La Giunta rinvia la discussione per ascoltare il senatore Franco ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

5) Doc. IV, n. 78 contro il senatore Francesco Greco per il reato di cui agli articoli 81 e 341, commi primo ed ultimo, del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Greco che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Gli pone quesiti il Presidente.

Congedato il senatore Greco, intervengono i senatori Casoli, Filetti, Correnti, Guizzi, Mazzola, Garofalo, Pinto, Imposimato e il Presidente.

La Giunta a maggioranza delibera di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Casoli di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE VITO CONSOLI*

Il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Vito Consoli ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### *Regione Puglia*

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Puglia, in seguito alla morte del senatore Vito Consoli, la Giunta - su conforme relazione del senatore Guizzi, relatore per la Regione Puglia - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Orazio Montinaro.

La Giunta rinvia infine l'esame dei rimanenti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

**126<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Covi

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)**

**Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)**

**Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241)**

**Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)**

**Onorato e Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)**

**Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° agosto.

Si procede all'esame del testo articolato varato dal comitato ristretto.

Sull'articolo 1, modificativo dell'articolo 1284 del codice civile, il presidente Covi dà conto di una lettera del governatore della Banca d'Italia, il quale, da lui interpellato su richiesta della Commissione ha manifestato una non opposizione all'idea di una revisione del tasso degli interessi legali. Intervengono, in senso favorevole all'approvazione dell'articolo i senatori Battello e Toth, il relatore Lipari e il sottosegretario Coco, che prospetta l'eventualità di modificare la norma nel senso di consentire al governo una determinazione per decreto della misura degli interessi qualora il tasso predeterminato si discosti in misura rilevante da quelli praticati sul mercato. Per dichiarazione di voto, poi, prende la parola il senatore Filetti, annunciando l'astensione dei senatori del movimento sociale italiano-destra nazionale. Ritene infatti inopportuno sul piano metodologico inserire nei provvedimenti urgenti per il processo civile una novella al codice di diritto sostanziale.

Al ch  il relatore Acone, favorevole all'articolo, rammenta come gi  nella riforma del processo del lavoro di anni fa sia stata apportata una modifica ai saggi di interesse. In senso adesivo interviene l'altro relatore Lipari.

Posto ai voti,   approvato l'articolo 1, in forza del quale il saggio di interessi legali dovr  essere del 10 per cento in ragione di anno. Restano nella sostanza immutati gli ultimi due commi dell'articolo 1284 codice civile.

In ordine all'articolo 2 interviene il relatore Acone, che ricorda come unanime dottrina si sia da tempo espressa in favore dell'integrazione dell'articolo 5 del codice di procedura civile, relativo al momento determinante della giurisdizione e della competenza, nel senso che la determinazione non deve aver riguardo, come sinora, solo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, bens  anche alla legge allora vigente.

Pertanto, poich  l'innovazione all'articolo 5 del codice di rito esplicita tale principio sotteso all'articolo, ne auspica l'approvazione.

Posto ai voti, l'articolo 2   approvato.

L'articolo 3 del testo del comitato ristretto riscrive - fa presente il senatore Acone - l'articolo 8 del codice relativo alle competenze del pretore. Quella per valore   innalzata da 5 a 10 milioni di lire, mentre   rimodulata in vario modo quella per materia: ferma restando quella per le azioni possessorie e le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite, il pretore avr  altres  competenza per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non di competenza delle sezioni specializzate agrarie, oltre beninteso che per le cause relative alla misura e alle modalit  di uso dei servizi di condominio di case.

Sull'opportunit  o meno di riconoscere la materia dell'osservanza delle distanze alla competenza dei conciliatori - problema sollevato dal sottosegretario Coco - prendono la parola i relatori, entrambi contrari ad infrangere la coerenza logica dell'impianto normativo, anche in considerazione del prossimo inizio dell'esame delle proposte di legge sul giudice di pace e, in generale, sulla figura del giudice onorario nell'ordinamento. Del medesimo avviso si dice anche il senatore Battello.

Il senatore Filetti solleva una questione relativamente all'inclusione della figura di comodato di immobili urbani. Dopo che il relatore Lipari e il presidente Covi hanno espresso l'avviso di non mutare la dizione del punto 3) del comma 2 dell'articolo, il sottosegretario Coco presenta un emendamento, in forza del quale, se approvato, il pretore sar  competente per tutti i rapporti di comodato, sia di beni mobili che immobili. In senso favorevole si esprimono i senatori Filetti e Bausi, mentre in termini problematici il senatore Toth, che evidenzia lo spessore della proposta emendativa e invita a riflettere sulla portata di essa. Dopo che il relatore Acone ha espresso il suo avviso contrario all'accoglimento della proposta di modifica per dichiarazione di voto interviene il senatore Battello, contrario anch'egli all'approvazione dell'emendamento. Posto ai voti, esso   respinto, mentre   approvato l'articolo 3.

Il relatore Acone illustra brevemente le scelte di politica legislativa insite nell'articolo 4, relativo alle eccezioni di incompetenza. In primo luogo, la

rilevabilità di esse non oltre la prima udienza, e in secondo luogo l'eventuale assunzione di sommarie informazioni per loro decisione.

Il senatore Filetti, pur aderendo allo spirito informatore della nuova versione prospettata dell'articolo 38 del codice, presenta un emendamento, per cui in caso di domanda riconvenzionale, a richiesta dell'attore l'eccezione di incompetenza può essere rilevata nella successiva udienza.

Dopo un intervento sostanzialmente favorevole del senatore Battello e dopo la replica del relatore Acone, contrario all'emendamento, giacchè la diligenza dell'avvocato può sopperire ai rischi prospettati dal senatore Filetti, il presidente Covi pone ai voti l'emendamento, che è respinto, mentre l'articolo 4 è approvato nel testo del comitato ristretto.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

176<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Intervengono il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Fausti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE****Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 26 ottobre.

Interviene il senatore Beorchia, il quale dichiara preliminarmente di volersi soffermare sui problemi riguardanti l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale.

Ricorda, a tal proposito, le dichiarazioni rassicuranti rese dal Presidente del Consiglio Andreotti, lo scorso 26 luglio, in occasione della presentazione della nuova compagine governativa in Senato; in particolare, il Presidente del Consiglio affermava che per le Regioni a statuto speciale, «ove sono in gioco rilevanti valori di ordine costituzionale, si pone un problema complessivo di tutela e valorizzazione della peculiarità di ciascuna autonomia, cui si dovrà provvedere organizzando nell'attività di Governo un preciso riferimento». A tali rassicuranti dichiarazioni sono invece seguiti atteggiamenti e provvedimenti del Governo che sembrano andare in senso opposto alla valorizzazione delle autonomie speciali (per esempio, la legge sui parchi e sulla tutela ambientale, il cosiddetto «piano casa», il cui provvedimento attuativo è tra quelli collegati al disegno di legge finanziaria per il 1990 e così via); sembra, in sostanza, che non si intenda più riconoscere e tutelare adeguatamente le peculiarità in questione, arrivando persino a sottrarre alle autonomie speciali quelle funzioni che esse hanno attribuite in via primaria. A questo punto, rimane quindi verificata l'equazione per cui, a provvedimenti riduttivi delle competenze e delle funzioni, corrispondono altri provvedimenti riduttivi delle risorse finanziarie; sembra, insomma, delinearci una nuova filosofia, assolutamente non condivisibile, volta a considerare superate le ragioni che hanno spinto il



legislatore costituzionale a riconoscere particolare autonomia alle Regioni a statuto speciale. Per esempio, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, non vi è dubbio che una delle ragioni della sua specialità fosse proprio nella sua collocazione geografica, che vedeva questa Regione confinante con un Paese non appartenente all'area politica occidentale e ad un paese neutrale come l'Austria; in queste condizioni la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sempre portato avanti una politica di cooperazione con la Jugoslavia che ha, *alla fine, portato il confine tra Italia e questo paese ad essere uno tra i più aperti*. Ebbene, occorre ribadire che, ancora oggi, le ragioni di tale peculiarità persistono nella loro interezza sul piano economico, culturale e politico, anche per le storiche vicende che in questi giorni si verificano nell'Est europeo. La questione è di grande rilievo costituzionale, oltretutto politico, così come sembra emergere anche dai pareri resi dalla 1ª Commissione e da quella per le questioni regionali.

Il provvedimento in esame, nell'ottica del risanamento complessivo della finanza pubblica, opera tagli consistenti alle risorse delle autonomie speciali, argomentando che negli ultimi anni, in virtù del particolare meccanismo di trasferimento delle risorse, tali autonomie sono state consistentemente avvantaggiate rispetto alle Regioni a statuto ordinario. A tal proposito, occorre tuttavia ragionare sul complesso dei trasferimenti devoluti alle autonomie speciali, verificando in particolare se tra le somme totali trasferite non rientrino (e ciò sarebbe scorretto) anche trasferimenti finalizzati a scopi specifici (per esempio, nel caso del Friuli Venezia Giulia i fondi destinati alla ricostruzione dopo il terremoto e quelli finalizzati alle leggi attuative del trattato di Osimo). Ed ancora occorrerebbe considerare che, probabilmente, a fronte di maggiori trasferimenti alle Regioni a statuto speciale vi è stato un minor trasferimento ai comuni compresi nel territorio di quelle Regioni; inoltre, sempre nel caso del Friuli Venezia Giulia, questa Regione attinge scarsamente ai mutui della Cassa depositi e prestiti, in quanto le risorse necessarie vengono fornite direttamente dalla Regione.

L'oratore dichiara di non poter concordare sul sistema di tagli grossolanamente operato verso il sistema delle autonomie speciali, reputando eventualmente più corretto, così come avvenuto nell'anno scorso, operare per l'anno successivo trasferimenti aumentati del solo tasso di inflazione programmato.

Dopo aver sottolineato come possano verificarsi fenomeni di sottrazione di reddito che, prodotto nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, viene sottoposto a tassazione fuori del territorio regionale e quindi non concorre alla determinazione della compartecipazione ai tributi erariali, si sofferma, in particolare, sui tagli apportati alla parte corrente del fondo sanitario e di quello trasporti. Così facendo - continua l'oratore - si viene, in sostanza, a sottrarre risorse per le competenze proprie delle Regioni a statuto speciale, dirottando tali risorse sulla sanità e sui trasporti e ledendo in tal modo l'autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle autonomie speciali. Sanità e trasporti sono due settori di tipica competenza statale, in relazione ai quali lo Stato deve garantire ai cittadini un grado minimo di servizi, accollandosene i relativi oneri; per quanto attiene alla sanità vi sono anche decisioni della Corte costituzionale che confermano questo principio.

Il senatore Beorchia dichiara poi di non condividere il metodo che sembra trasparire anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge

1894, per cui prima si operano i tagli e poi il Governo indica la possibilità, aprendo una trattativa con le singole Regioni a statuto speciale, di una riconsiderazione globale della materia riguardante l'autonomia finanziaria di tali Regioni; preannuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti che prega il Governo di considerare attentamente anche nell'ottica di quanto da lui finora evidenziato.

Interviene successivamente il senatore Bertoldi il quale sottolinea, in primo luogo, l'importanza della disciplina della finanza regionale nell'ambito di un processo di riordino e di valorizzazione dei poteri regionali e locali in genere.

Le carenze e l'arretratezza della proposta governativa in esame - continua l'oratore - riguardano, essenzialmente tre punti fondamentali.

In primo luogo, occorre sottolineare come in un sistema fiscale nazionale riformato, e quindi più razionale, sia indispensabile un'autonomia impositiva reale delle Regioni, le quali devono poter recuperare tale spazio impositivo all'interno, e non in aggiunta, allo stesso sistema fiscale nazionale; inoltre, tale spazio impositivo è connesso all'attribuzione diretta alle Regioni di quote di tributi erariali regionalmente riscossi, trasformando quindi il «fondo comune» in un vero «fondo interregionale» finalizzato al solo riequilibrio. Le Regioni devono, poi, poter sviluppare la loro capacità di investimento nel territorio, attraverso la rivalutazione del «fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» con la confluenza in questo di tutti i fondi di settore, con la sola esclusione del «fondo sanitario nazionale»; anche il «fondo nazionale trasporti», se opportunamente adeguato, potrà trovare in seguito il suo inserimento.

Queste linee direttrici sono da tempo maturate nelle indicazioni delle autonomie regionali ed è quindi abbastanza logico che l'obiettivo che si vuole conseguire sia quello di poter ritrovare tali direttrici nel complesso dei provvedimenti legislativi riguardanti tali autonomie: solo ciò potrà conferire la sicurezza di procedere verso un più avanzato livello di riforma.

L'oratore si sofferma poi ad illustrare sinteticamente i pareri fin qui resi dalle Commissioni consultate, nei quali prevalgono accenti critici nei confronti del disegno di legge n. 1894. Anche dall'esame di tali pareri emerge, netta, la sensazione di un tentativo centralistico del Governo, seppur dignitosamente motivato dalla necessità di pretendere solidarietà, dal complesso delle autonomie e da ciascun livello di queste, per una manovra finanziaria tendente a ridurre un debito pubblico di enorme consistenza; tale solidarietà, irrinunciabile per lo Stato, viene però pretesa a posteriori di provvedimenti già presentati o nell'imminenza della loro approvazione, finendo per indebolire in maniera rilevante l'autonomia finanziaria, e non solo questa, delle realtà locali. Lo stesso sistema delle autonomie speciali ha dichiarato inaccettabile la logica, insita nel disegno di legge n. 1894, che pretende di imporre tagli a tale sistema per complessivi 2.415 miliardi; tale logica si basa sul superamento illegittimo di un sistema costituzionale basato su autonomie ordinarie ed autonomie differenziate per «specialità». Sembra in atto un processo di lesione delle autonomie speciali che viene avviato con la limitazione della capacità finanziaria di tali autonomie. Che l'attacco sia molto concreto è reso evidente da una serie di provvedimenti, oltre quello oggi in esame, che toccano fundamentalmente le competenze istituzionali delle autonomie: la legge per la difesa del suolo, il piano per la tutela

ambientale, gli interventi nel settore turistico, i programmi per le aree urbane, i centri storici ed i parcheggi e così via.

Questa serie di provvedimenti non solo ha accentrato nei singoli Ministeri ingentissime risorse, ma ha anche sottratto competenze che appartengono anche in via primaria alle Regioni a statuto speciale o alle province autonome di Trento e di Bolzano. Su questo disegno il Gruppo comunista non può assolutamente concordare, anche perchè sembra emergere da esso un aspetto assai preoccupante: cioè quello che è in atto un tentativo, neppure tanto nascosto, di alimentare una contrapposizione tra autonomie delle Regioni a statuto ordinario ed autonomie speciali, al fine di raggiungere più facilmente l'obiettivo di centralizzare un momento di riforma delle varie autonomie regionali. Nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge n. 1894, si fa intendere che negli anni passati vi è stato, verso il sistema delle autonomie speciali, il trasferimento di una quantità di risorse proporzionalmente superiore rispetto a quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario: occorre tuttavia, in tal senso, porsi il quesito del perchè di tale fenomeno e quindi del perchè del valore della specialità di alcune autonomie territoriali, specialità che continuano a mantenere, ancora oggi, tutto il loro valore e significato.

Il senatore Bertoldi dichiara di non essersi soffermato specificamente, nel corso del suo intervento, sulla specialità della Regione Trentino Alto Adige e delle sue due province autonome; tale specialità è legata alla presenza di una minoranza nazionale e di due minoranze linguistiche e rappresenta la «scommessa europea» della democrazia italiana, legata ad una soluzione avanzata da costruirsi in una autonomia territoriale differenziata e speciale. Termina infine il suo intervento sottolineando come la Commissione e lo stesso Governo dovranno considerare attentamente tutti i problemi connessi alla tutela del sistema delle autonomie speciali, strettamente correlati a quelli dell'autonomia finanziaria delle stesse.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

(Antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MARZO

*Intervengono il presidente, dottor Giuseppe Glisenti, e l'amministratore delegato dottor Fabiano Fabiani, della Finmeccanica, accompagnati dal dottor Angelo Airaghi, direttore centrale della Finmeccanica.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

**Seguito dell'audizione del presidente e dell'amministratore delegato della Finmeccanica**

Agli intervenuti nel dibattito svoltosi nella seduta del 9 novembre 1989, replicano diffusamente il dottor Glisenti ed il dottor Fabiani, con brevi precisazioni del dottor Airaghi.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

(Pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MARZO

*Intervengono il presidente, dottor Giuseppe Cosentino, e l'amministratore delegato, dottor Luigi Roth, della Finanziaria Ernesto Breda.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI*

**Audizione del presidente della Finanziaria Ernesto Breda**

Introduce un'ampia relazione il dottor Cosentino, cui seguono interventi del senatore Cardinale, dei deputati Faraguti, Sanguineti, Pumilia e del presidente Marzo, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il presidente della Finanziaria Ernesto Breda, dottor Cosentino.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## SOTTOCOMMISSIONE

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1989

103<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (1934), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)**

Riferisce alla Commissione, in senso favorevole, il presidente Murmura, il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento d'urgenza si inquadra nell'ambito della ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, iniziata con il commissariamento dell'Ente stesso, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione plenaria si è già espressa favorevolmente circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge.

Osserva quindi che l'articolo 2 del provvedimento, recante disposizioni in materia di personale, desta perplessità, anche attesa la sua mancata connessione con il comma 1-bis, introdotto in sede di esame per la conversione dall'altro ramo del Parlamento.

Dubbi solleva altresì l'articolo 3, che detta disposizioni per accelerare l'acquisizione dei beni già di proprietà dell'azienda delle ferrovie dello Stato, al fine di consentire la migliore utilizzazione del patrimonio: meglio sarebbe, a suo avviso, trasferire tali beni al patrimonio indisponibile, anche al fine di evitarne la sottoposizione a misure di carattere esecutivo.

Il senatore Galeotti, premessa la sua generale contrarietà al provvedimento, concorda comunque con le osservazioni espresse dal senatore Murmura, e segnatamente con quella riguardante l'articolo 3. Ciò anche in considerazione del dettato dell'articolo 15 della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente «Ferrovie dello Stato», che dispone che i beni mobili ed

immobili trasferiti all'Ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attività rientranti nella finalità di essa, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche, dei quali l'Ente ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà privata.

Il senatore Galeotti pone inoltre l'esigenza che l'Ente ferrovie proceda ad un attento censimento dei beni facenti capo al proprio patrimonio, anche in considerazione del fatto che molti di essi risultano gravati da oneri.

Dopo interventi dei senatori Tossi Brutti e Mazzola, la Commissione, a maggioranza, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni proposte dal presidente Murmura.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 1989, ore 15*

*In sede redigente*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164).
- FILETTI ed altri. - Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165).
- MACIS ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile (241).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427).
- ONORATO e ARFÈ. - Riforme urgenti del codice di procedura civile (732).
- Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288).

---

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 1989, ore 9 e ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al



consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1892-bis).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1897).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzioni di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (*Doc.XXII, n. 16*).

ALLE ORE 15

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

*Giovedì 16 novembre 1989, ore 9,30 e 10*

ALLE ORE 9,30

Pareri sulle proposte di nomina dei presidenti dell'IRI e dell'ENI, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del Regolamento della Camera dei deputati.

ALLE ORE 10

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali in ordine alla reindustrializzazione siderurgica e allo stato di attuazione dell'accordo ENI-Montedison.